

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2201 del 23/04/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Medicina (BO), Via Fiorentina n. 3403, richiesta dalla società LA.C.ME SOC. AGR. COOP per l'attività di ristorazione saltuaria, bar, sale ricreative, per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2338 del 23/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventitre APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Medicina (BO), Via Fiorentina n. 3403, richiesta dalla società LA.C.ME SOC. AGR. COOP per l'attività di ristorazione saltuaria, bar, sale ricreative, per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-4189 del 03/08/2017, adottata da Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (ridenominata Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana) e rilasciata dal SUAP del Comune di Medicina con provvedimento Atto n. 237 del 30/11/2017 e con scadenza di validità in data 29/11/2032 alla società LA.C.ME SOC.AGR.COOP (C.F. 03930020379 e P.IVA 00678481201), per area di gestione dell'attività di ristorazione saltuaria, bar, sale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ricreative svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Medicina};

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Medicina in data 02/02/2026 e acquisita da Arpae con PG/2026/27213 del 12/02/2026 (**pratica Sinadoc 5097/2026**) dal procuratore della società LA.C.ME SOC.AGR.COOP (C.F. 03930020379 e P.IVA 00678481201), con sede legale in Comune di Medicina (BO), Via Cuscini n. 27/A, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di ristorazione saltuaria, bar, sale ricreative svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Medicina, via Fiorentina n. 3403, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Medicina};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Medicina};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per ammodernamento e miglioramento del sistema di depurazione rivelatosi obsoleto e inserimento della matrice di impatto acustico.

DATO ATTO che lo stabilimento non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di :

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica .

Impatto Acustico

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- Arpae - AAEME con nota PG/2026/28105 del 13/02/2026 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Medicina, Consorzio della Bonifica Renana e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere idraulico per la matrice scarichi domestici in acque superficiali del Consorzio di Bonifica Renana (PG/2026/34544 del 23/02/2026);
- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice di impatto acustico (PG/2026/40831 del 04/03/2026);
- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice scarichi domestici in acque superficiali (PG/2026/41707 del 05/03/2026);
- Parere per la matrice di impatto acustico del Comune di Medicina (PG/2026/51146 del 19/03/2026);
- Parere per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali del Comune di Medicina (PG/2026/73692 del 22/04/2026);

CONSIDERATO che alla data di redazione del presente atto il Comune di Medicina, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae - AAEME;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 446,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.4 pari a € 300,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae, è stato emesso e notificato direttamente alla società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società LA.C.ME SOC.AGR.COOP, per l'esercizio dell'attività di ristorazione saltuaria, bar, sale ricreative svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società LA.C.ME SOC.AGR.COOP (C.F. 03930020379 e P.IVA 00678481201) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Medicina, via Fiorentina n. 3403, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche"* di competenza del Comune di Medicina con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Medicina con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI SOSTITUIRE la succitata precedente AUA, DET-AMB-2017-4189 del 03/08/2017, adottata da Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (ridenominata Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana) e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Medicina di provvedere alla sostituzione del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale,

relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Medicina ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Medicina e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento LA.C.ME SOC.AGR.COOP
Comune di Medicina (BO), via Fiorentina n. 3403

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della/e D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione dello scarico

Scarico S1

Scarico denominato S1 in acque superficiali (fosso di campagna che recapita in reticolo idrografico minore) classificato dal Comune di Medicina (visto il parere di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola), come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dalle acque reflue domestiche originate dall'attività di ristorazione saltuaria, bar, sale ricreative presente nel fabbricato.

Le acque reflue domestiche sono preventivamente trattate mediante un sistema costituito da degrassatori, fossa Imhoff e impianto di depurazione a fanghi attivi dimensionati per 30 A.E.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel fosso ricettore:

- uno scarico non denominato di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

La corte pertinenziale dell'edificio è totalmente ghiaia e permeabile ed è utilizzata solo dalle maestranze e dagli eventuali clienti

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina con Prot. n. 8566 del 22/04/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/73692 del 22/04/2026), acquisito il supporto tecnico di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2026/41707 del 05/03/2026 ed il parere idraulico del Consorzio di Bonifica Renana Prot.n. 2436 del 23/02/2026. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di Arpae (sinadoc n. 10557/2017, sinadoc n. 21308/2025).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" datata 14/01/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/17314 del 12/02/2026).
 - "Progetto AUA - planimetria" in scala 1:200 e datata gennaio 2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/17314 del 12/02/2026),

Pratica Sinadoc n. 5097/2026

Documento redatto in data 23/04/2026

Medicina, data come da protocollo

Rif. Prot. 1118/2026

Pratica SINADOC 5097/2026

OGGETTO: NULLA OSTA SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - LA.CME. LAVORATORI CRISTIANI MEDICINESI SOC. COOP. AGRICOLA, IMPIANTO SITO IN VIA FIORENTINA N.3403 COMUNE DI MEDICINA (BO)

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE SPORT E CULTURA

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta al SUAP del Comune di Medicina in data 20/01/2026 e registrata con Prot.n. 1118/2026, e la successiva integrazione Prot.n. 1977/2026 del 02/02/2026, dalla LA.CME. Lavoratori Cristiani Medicinesi Soc. Coop. Agricola, con sede in via I. Cuscini n.27/a Medicina (Bo), P.IVA: 00678481201, nella persona del Sig. Claudio Rubini in qualità di presidente protempore, relativa all'impianto sito in Comune di Medicina via Fiorentina n. 3403;

Verificato che, per l'impianto in oggetto era stata rilasciata A.U.A. n.237 del 30/11/2017 a seguito di adozione da parte di ARPAE-AACM della Determinazione Dirigenziale n.DET-AMB-2017-4189 del 03/08/2017 intestato a Cevenini Andrea, in qualità di allora legale rappresentante della società LA.C.ME. per lo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'attività di ristorazione ubicata in Comune di Medicina in via Fiorentina n.3403;

Considerato che, le modifiche ad oggi previste consistono nella variazione del numero degli AE (abitanti equivalenti) da servire, in funzione dell'utilizzo saltuario del ristorante attraverso l'utilizzo esclusivo di catering esterni passando dagli attuali 75 AE a 26 AE calcolati attraverso stime sugli avventori;

Considerato inoltre che è prevista la sostituzione della Fossa Imhoff e del Depuratore a Fanghi Attivi, in quanto dichiarati ad oggi obsoleti e non funzionanti, non modificando la rete delle

acque grigie (saponose) per la quale risultano già installati due Degrassatori, di cui uno a servizio degli spogliatoi e uno relativo all'area di del lavaggio stoviglie;

Acquisito il contributo tecnico contenente prescrizioni rilasciato da ARPAE-APAM Distretto Pianura Imola, ns. Prot. n. 5054/2026 del 05/03/2026, allegato quale parte integrante alla presente;

Acquisito il parere idraulico per lo scarico indiretto nello scolo consortile Gaiarella, rilasciato da Consorzio di Bonifica Renana, rif. ns. Prot.n. 4168/2026 del24/02/2026, che si allega alla presente quale parte integrante;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006, parte III e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale";

Vista la DGR 1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con la presente, comunica

NULLA OSTA

alla realizzazione dell'intervento relativo agli scarichi in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche provenienti dall'attività di ristorazione e agriturismo, esercitata dalla LA.CME. Lavoratori Cristiani Medicinesi Soc. Coop. Agricola, per l'impianto ubicato in Comune di Medicina via Fiorentina n.3403 (Foglio 74 Mappale 184).

Sono fatte salve, in ogni caso, tutte le prescrizioni di cui ai pareri e contributi tecnici sopra richiamati rilasciati da ARPAE-APAM e Consorzio di Bonifica Renana, ed eventuali ulteriori indicazioni e prescrizioni rilasciate da ARPAE-AACM.

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Si allega:

- contributo tecnico contenente prescrizioni rilasciato da ARPAE-APAM Distretto Pianura Imola, ns. Prot. n. 5054/2026 del 05/03/2026;
- parere idraulico rilasciato da Consorzio di Bonifica Renana, rif. ns. Prot.n. 4168/2026 del24/02/2026.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE - AACM ai fini dell'adozione di A.U.A.

La Responsabile
Settore Servizi alle Imprese, Sport e Cultura
Dott.ssa Jessica Torri

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.

EB/

SinaDoc 5097/2026

Imola 24/02/2026

Comune di Medicina

Area Tecnica Ambiente Urbanistica

[pec: comune.medicina@cert.provincia.bo.it](mailto:pec.comune.medicina@cert.provincia.bo.it)

Comune di Medicina

SUAP

[pec: suap@pec.comune.medicina.bo.it](mailto:suap@pec.comune.medicina.bo.it)

E p.c. Alla AACM di Arpae

Unità AUA e Acque Reflue

c.a. Luca Piana

Trasmesso a mezzo PEC

OGGETTO: DPR n.59/2013. **CONTRIBUTO TECNICO su domanda di Autorizzazione Unica Ambientale** presentata dal tecnico incaricato Geom. Marabini Andrea per la Cooperativa Agricola LA.C.ME. per l'attività sita in via Fiorentina n.3403 – Medicina (Bo)

Richiedente: Rubini Claudio Presidente della LA.CME. Soc. agric. coop. Lavoratori Cristiani con sede legale a Medicina (Bo) in via I. Cuscini n.27/A.

P.IVA: 00678481201

Attività: Ristorazione e Agriturismo

Dati catastali: Foglio 74, Mappale 184

Rif: ARPAE PG/2026/17314 del 29/01/2026, PG/2026/27213 del 12/02/2026 con attivazione da parte dell'AACM con email interna del 17/02/2026.

In riferimento alla pratica in oggetto relativa all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, vista la richiesta di contributo istruttorio allo scrivente ufficio da parte di codesto SAC, in merito alla matrice scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche, provenienti da attività di ristorazione e intrattenimento si trasmettono di seguito le valutazioni di questo Ufficio.

Per l'immobile in oggetto il Comune di Medicina aveva rilasciato atto monocratico **n.237 del 30/11/2017** a seguito di rilascio di AUA Determinazione Dirigenziale n.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 051 396283 - **PEC** aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

DET-AMB-2017-4189 del 03/08/2017 intestato a Cevenini Andrea quale allora legale rappresentante di LA.C.ME. per lo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'attività di ristorazione ubicata a Medicina in Via Fiorentina n.3403.

L'AUA era stata rilasciata per scarico di reflui provenienti dall'attività di ristorazione (cucina) e sala bar, sala mostre, sala proiezioni e relativi servizi igienici: complessivamente venivano conteggiati **75 A/E**.

I reflui derivanti da tale attività erano trattati da 2 pozzetti degrassatori e successivamente confluivano a un impianto di depurazione ad ossidazione totale: previo pozzetto di ispezione/campionamento i reflui venivano scaricati in fossato di campagna.

Ad oggi l'autorizzazione viene intestata a Rubini Claudio quale attuale Presidente della Soc. Agr. LA.C.ME.

Il tecnico incaricato a redigere la pratica dichiara che le modifiche ad oggi previste sono la variazione del numero degli abitanti equivalenti da servire, la sostituzione della fossa Imhoff e la sostituzione del depuratore a fanghi attivi, in quanto ad oggi sono obsoleti e non funzionanti.

La rete delle acque saponose non varia: dalla planimetria depositata risultano già installati 2 degrassatori di cui uno a servizio dell'area lavaggio stoviglie e uno a servizio dello spogliatoio.

Per la definizione degli AE oggi viene proposto un NUOVO conteggio in funzione dell'utilizzo saltuario del ristorante con l'uso esclusivo di Catering esterno: si prevede di passare dagli attuali 75 AE calcolati sulla base della superficie del locale ristorazione, bar, sala mostra e sala proiezioni a 26 AE calcolati attraverso stime sugli avventori.

La giustificazione di tale calcolo è legata all'uso saltuario dei locali e si stimano 20 eventi annuali.

La stima viene così conteggiata:

- Il ristorante ha una superficie di 185,26 mq e, considerando 1,20 mq a cliente, vengono stimati n. 154 clienti che andrebbero a generare un carico di 53 AE: essendo inutilizzato si stima un'affluenza occasionale di 20 AE.
- La sala bar ha una superficie di 93,66 mq e, considerando 1,20 mq a cliente, vengono stimati 78 clienti che andrebbero a generare un carico di 11 A.E: essendo sotto-utilizzata in quanto i catering solitamente si svolgono in corte esterna,

vengono considerati al massimo 3AE.

- La sala mostra e sala proiezione hanno una capienza di 30 visitatori: considerato 1 AE ogni 10 frequentatori, vengono stimati a 3 AE.

A fronte dei nuovi calcoli proposti l'impianto che verrà installato sarà costituito da una nuova fossa IMHOFF dimensionata per 30 AE e da un depuratore a fanghi attivi sempre dimensionato per 30 AE.

Lo scarico terminale dei reflui è un fosso di campagna di proprietà.

Le meteoriche dei coperti scaricano separatamente al fosso di campagna.

Ad oggi la corte pertinenziale dell'edificio risulta di circa 1200 mq ed è totalmente inghiaiaata e permeabile, ed è utilizzata al solo servizio delle maestranze e di eventuali clienti.

Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata e gli aspetti ambientali, vista la DGR 1053/2003, il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la DGR 286/2005 e la 1860/2006 esprime PARERE FAVOREVOLE a condizione che:

- Qualora l'attività di ristorazione dovesse riprendere a pieno regime sulla base delle reali dimensioni della sala da pranzo, dovrà essere richiesta la modifica dell'AUA.
- Essendo i nuovi manufatti di trattamento dei reflui domestici sottodimensionati rispetto alle superfici dedicate alla ristorazione e alle altre attività ricettive, in relazione a quanto stabilito dalla DGR Emilia Romagna 1053/2003, si chiede di effettuare un controllo costante dell'efficienza dei manufatti, di accertarsi che essi non siano causa di inconvenienti igienico-sanitari o ambientali e di effettuare le regolari operazioni di pulizia e manutenzione degli stessi con periodicità anche superiore a quella annuale, qualora fosse necessario,
- Per il buon funzionamento del depuratore a fanghi attivi si dovrà prevedere un controllo trimestrale sul funzionamento del compressore e almeno una pulizia annuale dei fanghi.
- L'impianto di depurazione a fanghi attivi dovrà essere dotato di idoneo sistema di allarme acustico e visivo atto a segnalare eventuali rotture o guasti all'impianto stesso;
- Vengano eseguite periodiche operazioni di pulizia e manutenzione della fossa Imhoff, dei pozzetti di raccordo/ispezione, dei pozzetti degrassatori con periodicità almeno annuale; i fanghi derivanti da tutte le operazioni dovranno essere raccolti smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- L'installazione dei nuovi manufatti dovrà corrispondere a quanto rappresentato in planimetria. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori dovessero intercorrere modifiche costruttive/di posa rispetto a quanto autorizzato, dovrà essere data tempestiva

comunicazione e depositata la nuova planimetria.

- Il fosso di scolo individuato come corpo recettore dello scarico delle acque reflue domestiche, dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia, comprensive di sagomatura e falciatura della vegetazione, dal punto di immissione delle acque reflue domestiche per una lunghezza minima di 15 metri, al fine di evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui e consentire il regolare deflusso delle acque scaricate;
- Non si effettuino scarichi diversi da quelli domestici, dove per domestici si intende solo acque derivanti dal metabolismo umano o dall'attività domestica ovvero da servizi igienici e cucine;
- Le acque meteoriche provenienti dai pluviali dovranno essere convogliate al corpo idrico superficiale separatamente dalle acque reflue domestiche e non dovranno mai inserirsi nel percorso fognario delle acque nere, né all'interno dei sistemi depurativi. Si consiglia l'eventuale recupero a scopo irriguo in cisterna stagna;
- Sulle aree esterne non devono essere effettuate lavorazioni e non devono esserci depositi di materie prime e rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Si rimane a disposizione e si porgono distinti saluti.

Istruttoria a cura di C. Bolognesi

*L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola
dott.ssa Federica Forti
(Documento firmato digitalmente)*

Spett.le
COMUNE DI MEDICINA
PEC: suap@pec.comune.medicina.bo.it

e p.c. **Spett.le ARPAE AGENZIA REGIONALE
PREVENZIONE AMBIENTE**
mail: aobo@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: Richiesta parere idraulico per il procedimento ai sensi del D.P.R. 59/2013 – istanza di nuova A.U.A. presentata dal sig. Claudio Rubini in qualità di presidente protempore della ditta “AIA CAVICCHIO” per l’impianto sito in Comune di Medicina (BO) via Fiorentina n. 3403.
Parere idraulico (Codice pratica 202601110)**

Vista l’istanza acquisita agli atti del Consorzio in data 27/01/2026 al prot. n°1110, inoltrata dal Comune di Medicina per il rilascio di parere idraulico in merito al procedimento ai sensi del D.P.R. 59/2013 – istanza di nuova A.U.A. presentata dal sig. Claudio Rubini in qualità di presidente protempore della ditta “AIA CAVICCHIO” per l’impianto sito in Comune di Medicina (BO) via Fiorentina n. 3403.

Premesso che:

- l’area oggetto di intervento ricade all’interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell’argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile “Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque” scaricabile al Link:

[https://servizi.bonificarenana.it/media/files/Regolamento polizia idraulica Bonifica Renana.pdf](https://servizi.bonificarenana.it/media/files/Regolamento_polizia_idraulica_Bonifica_Renana.pdf)

- è disponibile una visualizzazione interattiva del comprensorio della Bonifica Renana, con indicazione delle principali strutture consortili (sede centrale e centri operativi, reticolo dei canali artificiali e delle condotte irrigue, impianti di scolo e irrigui e casse di espansione) al seguente link:

<https://servizi.bonificarenana.it/consorzio/dove.html>

Considerato che la documentazione tecnica allegata alla richiesta riporta che gli scarichi non recapitano direttamente in corso d'acqua superficiale del Consorzio della Bonifica Renana, ma raggiungono lo scolo consorziale Gaianella dopo aver percorso una rete di scolo privata.

Considerato che elaborati tecnici allegati alla richiesta riportano che:

- l'intervento riguarda il ripristino dell'impianto di depurazione dei reflui inerenti il fabbricato posto in comune di Medicina alla via Fiorentina numero 3403 di proprietà Cooperativa agricola LA..CME.

Considerato inoltre che:

- lo scolo Gaianella è canale di bonifica con funzione prevalente di Scolo;
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica;
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti);
- gli scarichi in oggetto interessano fabbricati esistenti e quindi non si configura la necessità di laminare la portata idraulica afferente al canale al fine di mantenere l'invarianza idraulica imposta dal P.S.A.I. redatto dall'Autorità di Bacino del Reno.

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, questo Consorzio esprime **parere idraulico favorevole** in merito a n. i scarico indiretto di acque meteoriche e n.1 scarico indiretto di acque reflue depurate nello scolo Gaianella raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che:

- è necessario inviare allo scrivente Consorzio l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Ente di competenza.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti:

- Istruttore della pratica, **Ing. Cristiano Bani (tel 3894393808)** - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
GESTIONE OPERATIVA PIANURA
(Ing. Ilihc Ghinello)

*Il presente documento è sottoscritto esclusivamente con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che attribuiscono
pieno valore legale e probatorio.*

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento LA.C.ME SOC.AGR.COOP
Comune di Medicina (BO), via Fiorentina n. 3403

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 04/12/2025 presentata dalla LA.C.ME SOC.AGR.COOP ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di attività di ristorazione saltuaria, bar, sale ricreative svolta nello stabilimento sito in Comune di Medicina, via Fiorentina n. 3403.
- Visto il parere acustico favorevole di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2026/40831 del 04/03/2026.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni del Comune di Medicina con nota Prot. n. 6090 del 19/03/2026.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Medicina con parere acustico favorevole Prot. n. 6090 del 19/03/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/51146 del 19/03/2026), acquisito il supporto tecnico di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2026/40831 del 04/03/2026. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di Arpae (sinadoc n. 10557/2017, sinadoc n. 21308/2025).
- Elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 04/12/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società istante relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2026/17314 del 12/02/2026).

Pratica Sinadoc n. 5097/2026

Documento redatto in data 23/04/2026

Medicina, data come da protocollo

Rif. Prot. 1118/2026

Pratica SINADOC 5097/2026

OGGETTO: PARERE TECNICO MATRICE IMPATTO ACUSTICO - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - LA.CME. LAVORATORI CRISTIANI MEDICINESI SOC. COOP. AGRICOLA, IMPIANTO SITO IN VIA FIORENTINA N.3403 COMUNE DI MEDICINA (BO)

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE SPORT E CULTURA

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta al SUAP del Comune di Medicina in data 20/01/2026 e registrata con Prot.n. 1118/2026, e la successiva integrazione Prot.n. 1977/2026 del 02/02/2026, dalla LA.CME. Lavoratori Cristiani Medicinesi Soc. Coop. Agricola, con sede in via I. Cuscini n.27/a Medicina (Bo), P.IVA: 00678481201, nella persona del Sig. Claudio Rubini in qualità di presidente protempore, relativa all'impianto sito in Comune di Medicina via Fiorentina n. 3403;

Vista la documentazione agli atti relativa alla documentazione previsionale di impatto acustico;

Visto il parere tecnico per la matrice acustica, rilasciato da ARPAE-APAM S.T. Distretto Pianura Imola, assunto agli atti dal SUAP con Prot.n. 5118/2026 del 05/03/2026;

Vista la L.R. n.15 del 9/5/2001 "Disposizioni In Materia di Inquinamento Acustico";

Vista la D.G.R. n. 1197 del 21/9/2020 "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee";

Vista la Classificazione Acustica vigente, approvata con D.C.C. n.11 del 11.03.2016;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006, parte III e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

PRENDE ATTO

del parere tecnico rilasciato da ARPAE-APAM Prot.n. 5118/2026 del 05/03/2026 e allegato alla presente quale parte integrante, in merito alle sorgenti acustiche derivanti dagli impatti sonori delle future attività di intrattenimento musicale all'aperto, a titolo esemplificativo pianobar, gruppi musicali e DJ set, che la società LA.CME. intende mettere in atto presso i locali adibiti a ristorante in via Fiorentina n.3403.

Pertanto ai sensi della L.R. n.15 del 9/5/2001 'Disposizioni In Materia di Inquinamento Acustico' e alla D.G.R. n. 1197 del 21/9/2020 'Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001 n. 15', non è previsto il rilascio di un parere nell'ambito del procedimento di AUA.

Per ogni attività temporanea che comporti l'impiego di sorgenti sonore o rumorose, si rinvia alla D.G.R. 1197/2020 e alle disposizioni contenute nei singoli specifici regolamenti comunali vigenti.

Si allega parere tecnico matrice acustica, pervenuta da ARPAE-APAM, rif. Prot.n. 5118/2026 del 05/03/2026.

Copia del presente parere tecnico viene inviato ad ARPAE-AACM.

La Responsabile
Settore Servizi alle Imprese, Sport e Cultura
Dott.ssa Jessica Torri

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.

EB

SINADOC 5097/2026

Comune di Medicina

Area Tecnica Ambiente Urbanistica

[pec: comune.medicina@cert.provincia.bo.it](mailto:pec.comune.medicina@cert.provincia.bo.it)

Comune di Medicina

SUAP

[pec: suap@pec.comune.medicina.bo.it](mailto:pec:suap@pec.comune.medicina.bo.it)

E p.c. Alla AACM di Arpae

Unità AUA e Acque Reflue

c.a. Luca Piana

Trasmesso via PEC

Oggetto: DPR n. 59/2013. Domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA per il fabbricato di proprietà della LA.CME. Soc Coop Agricola sito in Comune di Medicina (BO) in via Fiorentina n. 3403.

Richiedente: Rubini Claudio Presidente della LA.CME. Soc. agric. coop. Lavoratori Cristiani con sede a Medicina (Bo) in via I. Cuscini n.27/A.

Attività: ristorazione e agriturismo

Parere tecnico per la matrice acustica

Lo studio acustico è stato presentato con lo scopo di analizzare gli impatti sonori delle future attività di intrattenimento musicale all'aperto, come pianobar, gruppi musicali e DJ set, che la società LACME intende mettere in atto presso i locali adibiti a ristorante in via Fiorentina 3403, prendendo a riferimento le disposizioni legislative in materia di inquinamento acustico applicabili alle attività di pubblico spettacolo con carattere temporaneo, e nello specifico la DGR n. 1197 del 21/09/2020 "Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee in deroga ai limiti acustici, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. n. 15 del 9 maggio 2001" ai fini del rispetto dei limiti di immissione sonora e degli orari stabiliti nelle tabelle 1 e 2.

L'inquadramento territoriale in cui è inserito l'edificio rispetto alla classificazione acustica adottata dal Comune di Medicina è la Classe III (Aree di tipo misto) con limiti acustici di zona di 60-50 dB(A), mentre per quanto riguarda le attività di intrattenimento musicale che si intendono mettere in atto, il TCA fa riferimento alle prescrizioni della DGR 1197/2020 tabella B categoria 5, in quanto la società prevede un numero di attività di pubblico spettacolo pari a 16 eventi all'anno, con una durata inferiore alle 4 ore

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 051 396211 - **PEC aobo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

ciascuno e limite di orario delle 23.30, predisposti in occasione di eventi a supporto dell'attività di ristorazione e fattoria didattica. Viene dichiarato che le date verranno programmate di volta in volta dal gestore, in base alla disponibilità degli artisti e del meteo, e lo stesso provvederà a comunicare preventivamente le date degli eventi allo Sportello competente.

Le sorgenti sonore identificate sono costituite da un mixer con due casse amplificate con subwoofer; le casse saranno posizionate in alto ed orientate verso il basso ovvero verso il giardino del locale, in modo da impattare in modo minore ai ricettori sensibili posti nelle vicinanze.

Le misure fonometriche allegate alla documentazione previsionale sono relative a rilievi registrati durante eventi simili con analoga strumentazione e nello specifico misure datate 15/6/2016, durante un intrattenimento musicale di piano bar con un livello equivalente sonoro pari a 84,1 dB(A).

Il ricettore maggiormente interessato dalle eventuali immissioni sonore risulta essere l'abitazione di proprietà della ditta stessa posta a circa 80 m dall'area oggetto di studio. Si fa presente che nell'area in cui insiste la società LACME a poco più di 300 metri lineari insistono delle civili abitazioni e precisamente sulla via Fiorentina nn. 3302/c, 3418, 3470, 3508 e 3508/g, che potrebbero essere bersaglio delle immissioni sonore dei trattenimenti musicali, in quanto in orario notturno si può presumere un calo del traffico stradale sulla via Fiorentina stessa.

Il TCA al fine di verificare che le immissioni sonore rispettino i limiti normativi regionali per le manifestazioni temporanee, ha utilizzato il software Soundplan Essential 2.0 tarando il modello di calcolo con i valori ottenuti attraverso misure attuali di rumore ambientale pari a 49.5 dB(A), mentre per la simulazione post-operam il tecnico ha utilizzato l'evento musicale più rumoroso (valore della sorgente a 5m pari a 84 dB-LAeq).

Le analisi dei risultati sono state presentate dal TCA considerando l'esposizione del pubblico, non oggetto di valutazione da parte della scrivente Agenzia, e l'esposizione al ricettore considerato sulla base dei limiti previsti dalla DGR 1197/2020; in merito ai limiti acustici previsti dalla DGR per le manifestazioni temporanee rumorose viene dichiarato che il gestore/presidente dovrà mantenere un livello equivalente di rumore inferiore ad 84 dB misurato a 5 m dai diffusori al fine di rispettare i limiti acustici consentiti alle abitazioni.

Nel merito della richiesta del nulla osta acustico per la modifica sostanziale dell'atto AUA in capo alla società LA.CME., visti i contenuti della documentazione previsionale di impatto acustico, la scrivente Agenzia rende noto che in base alla LR n.15 del 9/5/2001 'Disposizioni In Materia di Inquinamento Acustico' e alla DGR n. 1197 del 21/9/2020 'Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 9 maggio 2001, n. 15', non è previsto il rilascio di un parere nell'ambito del procedimento di AUA, ma dovrà essere presentata apposita domanda ai competenti Uffici Comunali da parte del Presidente della società LA.CME. con almeno 30 giorni di anticipo dalla data prevista per l'evento di intrattenimento musicale a carattere temporaneo.

Pertanto

- 1) qualora la LA.CME. Soc Coop Agricola sia intenzionata ad effettuare serate musicali occasionali dovrà presentare opportuna domanda nei tempi e disposizioni contenute nelle vigenti normative regionali sopraccitate. La domanda dovrà essere corredata della documentazione relativa alle schede tecniche delle sorgenti sonore, delle apparecchiature installate e dell'eventuale limitatore collegato all'impianto descritto, utile a mantenere le immissioni sonore fisse ed a impedire le manomissioni da personale non autorizzato.

- 2) qualora la società intenda invece operare all'interno dei propri locali attività di 'piccolo intrattenimento' dove l'evento sia solo di natura secondaria rispetto all'attività principale di ristorazione, come ad esempio filodiffusione musicale, non dovranno essere richieste autorizzazioni in merito.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal Tecnico Barbara Sotto Corona al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola
dott.ssa Federica Forti
(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.